



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA



**CONVENZIONE PER STAGE E TIROCINI FORMATIVI
PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI ORDONA (FG)**

Con la presente convenzione da valere a tutti gli effetti di legge tra:

- a) il **COMUNE DI ORDONA (FG)**, rappresentato dall'avv. Serafina Maria Concetta Stella in qualità di Sindaco p.t.;
- b) l' **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA**, rappresentato dall'Ing. Maria Rosaria-Gabriella DE SANTIS in qualità di Presidente p.t.,

PREMESSO

- a) che l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia ha tra i compiti istituzionali l'aggiornamento delle competenze professionali dei propri iscritti, il collegamento con il mondo del lavoro anche al fine di creare opportunità per i propri iscritti neo laureati che si affacciano all'esercizio dell'attività professionale e la promozione di esperienze professionali quali qualificanti tirocini e stage formativi;
- b) che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia ha ricevuto formale richiesta dal Comune di Ortona per la stipula di una convenzione che disciplini ed inquadri lo svolgimento di stages e tirocini formativi che possa consentire ai neo ingegneri di conoscere la P.A., le sue dinamiche e le più diffuse e pertinenti procedure amministrative che si pongono in essere presso il Settore Tecnico dell'Ente;
- c) che l'espletamento dei periodi di stages/tirocinio presso il Comune richiedente è finalizzato esclusivamente alla formazione dei giovani ingegneri di recente iscrizione all'Albo, non preconstituendo tali attività alcun titolo in favore dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione ospitante;



d) che possono prefigurarsi potenziali vantaggi in termini di occupazione derivanti dalla attuazione di rapporti collaborativi tra il predetto Ordine Professionale e gli Enti pubblici in conformità alla Legge n.196/97 e al Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.

Tutto quanto innanzi premesso, si conviene quanto di seguito:

ART. 1

E' consentito presso il Settore Tecnico del Comune di Ortona lo svolgimento di stages per l'espletamento di un periodo di approfondimento formativo e tirocinio pratico di ingegneri abilitati ed iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Foggia.

La partecipazione a detti stages deve intendersi volontaria e gratuita, essendo finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei neoiscritti all'Albo degli Ingegneri, e pertanto non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore dello stagista nei confronti dell'Amministrazione ospitante.

ART. 2

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia si impegna a comunicare all'Ente comunale i nominativi degli ingegneri di recente iscrizione all'Albo, mediante l'invio di un elenco contenente il dettaglio delle generalità e tutti i dati identificativi dei neo iscritti, ivi incluso la sezione e il settore di appartenenza, previa autorizzazione alla trasmissione di tali dati ricevuta dall'iscritto.

All'elenco di cui sopra saranno allegate anche le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dagli stagisti in ottemperanza a quanto previsto dal successivo articolo 11.

I periodi di svolgimento dei tirocini dovranno essere espressamente concordati tra l'Ordine ed il Comune, oltre che accettati dallo stagista.

L'avvenuta accettazione sarà resa nota all'Ordine degli Ingegneri, mediante formale comunicazione a cura del Comune di Ortona.

ART. 3

Lo stage avrà luogo presso il Comune di Ortona - Area tecnico manutentiva, a decorrere dalla data concordata, per i giorni e secondo l'orario esplicitamente concordato tra le parti. Lo stagista sarà tenuto all'osservanza di detto orario.

La presenza all'interno dell'ufficio (orario di arrivo, di uscita etc.) dovrà



risultare da appositi fogli di presenza annotati e sottoscritti di volta in volta dal singolo stagista.

ART. 4

Il neoiscritto-stagista, collaborando con il personale dipendente dell'Ente, svolgerà all'interno dell'Ufficio attività di affiancamento nello svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio sotto la responsabilità ed il coordinamento del Responsabile del Settore Tecnico o di altro tecnico dell'Ente all'uopo da questi delegato.

Lo stagista non apporrà mai la propria firma su alcun atto formale del Settore Tecnico dell'Ente, non essendo responsabile di alcun procedimento, né in fase istruttoria, né in fase di perfezionamento e conclusione dello stesso con il rilascio di titoli ed autorizzazioni.

Le attività da svolgere saranno prettamente tecnico amministrative e dovranno preliminarmente essere concordate tra l'Ordine degli Ingegneri ed Responsabile del Settore Tecnico del Comune, formalizzate in apposito documento che sarà sottoscritto tra le parti e dallo stagista per accettazione.

A tale scopo è demandato al Segretario dell'Ordine lo svolgimento della funzione di tutor responsabile del progetto formativo dello stage; egli avrà il compito di interfacciarsi con il responsabile dell'Ente ospitante e lo stagista anche per la predisposizione del progetto condiviso.

Tutti gli atti regolanti il rapporto saranno preliminarmente sottoscritti dal Presidente legale rappresentante dell'Ordine.

ART. 5

Ogni stage si svolgerà per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, non rinnovabile, decorrenti dalla data di inizio dello stage medesimo.

La sezione di assegnazione all'interno del Settore Tecnico sarà stabilita, per ciascuno stagista, dal Responsabile dell'ufficio d'intesa con il tutor dell'Ordine, tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché delle attitudini e del percorso formativo di ciascuno stagista. Il Responsabile potrà far ruotare periodicamente lo stagista tra i vari uffici durante il periodo del tirocinio, previa formale comunicazione al tutor dell'Ordine e d'intesa con lo stesso, sentito preliminarmente lo stagista.

ART. 6

Ciascuno stagista, nello svolgimento delle attività di tirocinio presso l'ufficio cui è assegnato, ha l'obbligo di rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e morale, oltre che di riservatezza.

Lo stagista dovrà osservare le vigenti norme sul pubblico impiego e, in caso



di inosservanza delle stesse, potrà essere disposto a carico dello stesso ed a cura del Responsabile dell'Ufficio, l'immediata interruzione dell'attività presso l'Ente, dandone formale comunicazione all'Ordine degli Ingegneri di Foggia. A tal fine lo stagista dovrà sottoscrivere, per accettazione ed approvazione, apposita dichiarazione d'impegno.

ART. 7

L'esecutività della presente convenzione e/o lo svolgimento dell'attività di stage/tirocinio, potranno essere sospesi per disposizione autonoma del Responsabile dell'Ufficio ovvero per volontà dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, senza che ciò possa dare luogo ad alcuna pretesa o rivalsa nei confronti degli stessi da parte dello stagista rimosso dall'attività. In particolare, lo stage potrà essere interrotto in qualsiasi momento ove lo stesso non dimostri sufficiente interesse e solerzia nello svolgimento delle attività e/o per condotta non confacente. In tal caso sarà cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunicare tempestivamente al tutor dell'Ordine la suddetta eventualità e il conseguente provvedimento riferito al presente articolo.

ART. 8

Resta a cura e spese del Comune di Ortona la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro gli infortuni per lo stagista impiegato in forza della presente convenzione.

ART. 9

Il Sindaco del Comune di Ortona, al termine del periodo di cui all'art. 3, rilascerà allo stagista apposito attestato di frequenza, che potrà assumere rilevanza curricolare e potrà essere eventualmente sottoposto alla valutazione del Consiglio dell'Ordine per l'eventuale riconoscimento di CFP ai sensi del vigente regolamento sull'aggiornamento delle competenze professionali di cui al T.U.2018.

ART. 10

Gli stagisti, allo scopo di rendersi facilmente riconoscibili, qualificabili e distinguibili dal personale dipendente dell'Ente, dovranno portare appuntato sugli abiti un apposito tesserino di riconoscimento munito di foto tessera rilasciato a cura dell'Ordine degli Ingegneri di Foggia congiuntamente con il Comune di Ortona.



ART. 11

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia resta sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad eventuali infortuni nell'ambiente di lavoro o nel corso di eventuali accertamenti e sopralluoghi esterni, che possa conseguire dallo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

ART. 12

Eventuali modifiche ed eventuale integrazioni, che dovessero rendersi necessarie, alla luce delle esperienze che verranno maturate nel tempo, saranno specificamente concordate tra il Comune di Ortona e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia.

ART. 13

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia ed il Comune di Ortona potranno dare adeguata divulgazione della presente iniziativa mediante i propri canali istituzionali ed eventualmente attraverso la predisposizione di apposita nota/comunicato stampa.

Foggia – Ortona, li/07/2019

Letto, confermato e sottoscritto

**Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Foggia**

Il Presidente

Ing. Maria Rosaria-Gabriella De Santis




Comune di Ortona

Il Sindaco

Avv. Maria Concetta Serafina Stella




PROT. N. 2047/2019
FOGGIA, 14/10/2019